

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 marzo 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione avente ad oggetto l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla ERICSSON SERVICES ITALIA SPA in data 10 gennaio 2018.

Sono presenti:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Dott. Giuseppe Sapio e la Dr.ssa Debora Postiglione;
- per la Regione Lombardia il Dott. Antonio Genova;
- per ERICSSON SERVICES ITALIA SPA i Dottori Massimo Marocchini, Giovan Battista Piccirillo, Fabio Ortolani, Laura Nocerino e Alessandra Abbene;
- per UNINDUSTRIA ROMA i Dottori Dario Città e David Delli Iaconi;
- per SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni nazionali rispettivamente i Dottori Fabrizio Tola, Giorgio Giorgi, Angelo Ughetta e Luigi Le Pera, unitamente alle strutture territoriali ed alla RSU.

PREMESSO CHE

- con lettera del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990, la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato l'intenzione di conferire in proprietà il ramo d'azienda "Service Factory Operate & Build Italy", con decorrenza 1° gennaio 2018, alla ERICSSON SERVICES ITALIA SPA, il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
- nella suddetta lettera la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha preannunciato che il ramo d'azienda in parola aveva un esubero stimato in circa 150 dipendenti e che, pertanto, l'Azienda avrebbe successivamente provveduto ad ogni opportuna comunicazione sulle iniziative in merito;
- nel corso dell'incontro del 6 dicembre 2017 tenutosi nell'ambito della procedura di consultazione sindacale relativa al citato art. 47 della legge n. 428/1990, l'Azienda conferitaria, nel rappresentare le ragioni alla base della necessità di un adeguamento dell'organico e di una riduzione dei costi, ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU iniziative industriali finalizzate al mantenimento e allo sviluppo del posizionamento nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, ad organizzarsi per gestire il costante incremento della pressione competitiva ed, in particolare, ad agire su due linee guida: (i) la revisione dei processi interni e delle interfacce operative per rendere più efficiente, veloce ed adattabile ai nuovi clienti la fornitura di servizi; (ii) la revisione della struttura dei costi e del mix make-or-buy per accrescere l'attrattività delle nuove offerte sul mercato di riferimento;
- che nella stessa data è stata formalmente conclusa ed esperita la procedura di cui al citato art. 47 della legge n. 428/1990 con la sottoscrizione di un verbale di consultazione sindacale;
- con lettera del 10 gennaio 2018, che qui si intende integralmente richiamata, l'Azienda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di n. 113 dipendenti (su di un organico aziendale pari a n.



476 unità), di cui n. 1 dirigente, n. 7 quadri e n. 105 impiegati, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;

- le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Azienda di evitare il ricorso a soluzioni traumatiche e non condivise per la gestione degli esuberanti e per l'adeguamento delle condizioni economiche e normative coerenti con l'attuale scenario di mercato;
- le Parti si danno atto dell'imprescindibile necessità di sviluppare un modello di relazioni industriali orientato a definire momenti di confronto caratterizzati dalla volontà di realizzare le migliori condizioni di competitività e di produttività anche attraverso la ricerca di soluzioni idonee a superare le criticità ed a prevenire il conflitto.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991

1. Con riferimento alla procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, avviata dall'Azienda nei confronti di n. 113 unità, come da lettera del 10 gennaio u.s. che qui si intende integralmente richiamata, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, le Parti concordano la definizione dei seguenti criteri per l'individuazione del personale interessato:
 - a) in via prioritaria, il possesso da parte dei lavoratori dichiarati in esubero dei requisiti per il diritto alla pensione in base alla normativa vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro o che maturino tali requisiti durante il periodo di fruizione della Naspi e che non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) in subordine, il licenziamento con il criterio della non opposizione, fermo restando il criterio delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali.
2. Le Parti, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che i licenziamenti verranno disposti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
3. Le Parti convengono di riconoscere un importo a titolo di incentivazione all'esodo ai lavoratori che saranno licenziati e che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenente anche la rinuncia a qualsivoglia richiesta e/o pretesa derivante o connessa a rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.

Contratto di solidarietà Difensivo ex. art. 21, comma 1, lettera c) Decreto Legislativo 148/2015

1. In relazione a quanto previsto nell'accordo del 9 marzo 2018 ed in coerenza con esso, le Parti convengono sulla gestione di n. 105 lavoratori in esubero, mediante l'attivazione



dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le aree organizzative aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso, fatta eccezione per il personale impegnato nelle attività di produzione di impianti di fibra ottica (giuntisti e posatori cavi) appartenente alle aree organizzative North East Area e South Area.
3. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 451 dipendenti, suddiviso per provincia e per area organizzativa aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 9 mesi, con decorrenza dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018.
5. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile, secondo quanto di seguito indicato, in base alle diverse unità organizzative. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

	Management, Addetti alle attività di manutenzione, Interventi in emergenza, Gestione e controllo fibra	Gestione e Controllo, Network Rollout	Totale
Percentuale Solidarietà	20%	30%	
Area Organizzativa	Numero Dipendenti	Numero Dipendenti	Numero Dipendenti
Center Area	77	29	106
Field Technical Office	12	15	27
North East Area	51	16	72
North West Area	62	22	84
Production & SDA	19	33	52
South Area	80	9	104
Performance & Control	1	15	16
Operate & Build	1		1
Operational Safety	1	8	9
Totale	304	147	451

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

6. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano impreviste esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative; ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
7. È fatta salva la facoltà di modificare in aumento l'orario ridotto, come determinato nel presente accordo, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo nonché i lavoratori interessati nel termine di preavviso non inferiore a 48 ore.
8. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richiesti, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
9. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza trimestrale.
10. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate.
11. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché gli istituti normativi contrattuali e legali, sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto, per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e all'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 86.
12. Le Parti concordano sul ricorso ai licenziamenti collettivi con l'esclusivo criterio della non opposizione in costanza di Contratto di Solidarietà ai sensi delle disposizioni di legge.

Verifiche periodiche

Tenuto conto delle finalità degli strumenti di gestione degli esuberi previsti dal presente accordo, le Parti convengono di incontrarsi periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, con l'obiettivo di monitorarne l'efficacia e, nel caso, concordare ogni opportuna iniziativa nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo, atta ad identificare azioni di riequilibrio dell'efficacia della gestione degli esuberi nel periodo di vigenza del presente accordo e degli strumenti ivi previsti.





Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
REGIONE LOMBARDIA

ERICSSON SERVICES ITALIA SPA

Lu. Trovati

Carubbeno

Albini
Not. Trovati
F. L.
P. P.

OO.SS.

UNINDUSTRIA ROMA

Dans
Carbetti

Carbetti

RSU
Carbetti
Carbetti
Carbetti

Unicape T...